

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

15° anno n. L 168

26 luglio 1972

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 1578/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che stabilisce le norme generali per la fissazione dei prezzi di riferimento e per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera per il granturco ibrido destinato alla semina	1
Regolamento (CEE) n. 1579/72 della Commissione, del 25 luglio 1972, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	3
Regolamento (CEE) n. 1580/72 della Commissione, del 25 luglio 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	5
Regolamento (CEE) n. 1581/72 della Commissione, del 25 luglio 1972, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	7
Regolamento (CEE) n. 1582/72 della Commissione, del 25 luglio 1972, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	9
Regolamento (CEE) n. 1583/72 della Commissione, del 25 luglio 1972, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino	10
Regolamento (CEE) n. 1584/72 della Commissione, del 25 luglio 1972, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° agosto 1972	12
Regolamento (CEE) n. 1585/72 della Commissione, del 25 luglio 1972, che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame, della voce doganale 74.07, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971	14

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1578/72 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 1972**

che stabilisce le norme generali per la fissazione dei prezzi di riferimento e per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera per il granturco ibrido destinato alla semina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2358/71, un prezzo di riferimento viene fissato annualmente per ciascun tipo di granturco ibrido destinato alla semina; che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, viene stabilito un prezzo d'offerta franco frontiera per ogni provenienza; che è necessario stabilire le regole generali d'applicazione delle suddette disposizioni;

considerando che il granturco ibrido destinato alla semina può essere importato a diversi stadi di commercializzazione o di condizionamento e che è opportuno definire lo stadio al quale devono riferirsi i prezzi di riferimento dei diversi tipi ibridi;

considerando che i prezzi franco frontiera che costituiscono la base per la fissazione dei prezzi di riferimento devono corrispondere ad importazioni rappresentative per quanto riguarda la quantità e la qualità del prodotto;

considerando che all'atto dell'importazione il prodotto importato può essere presentato in uno stadio di commercializzazione o di condizionamento diverso da quello preso in considerazione per la fissazione

del prezzo di riferimento; che è opportuno in tal caso, per ragioni di comparabilità, applicare al prezzo d'offerta franco frontiera di detto prodotto gli aggiustamenti necessari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo di riferimento di ogni tipo di granturco ibrido destinato alla semina è fissato per un prodotto certificato ufficialmente, trattato, condizionato in sacchi di 25 chilogrammi e formante oggetto di vendita a condizioni di piena concorrenza tra un acquirente e un venditore indipendenti l'uno dall'altro.

Articolo 2

Il livello dei prezzi di riferimento è fissato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2358/71 e prendendo in considerazione soltanto i prezzi delle importazioni dai paesi terzi, rappresentative per quantità e qualità del prodotto.

Articolo 3

Se, all'atto dell'importazione, il prodotto importato si presenta in uno stadio di commercializzazione o di condizionamento diverso da quello preso in considerazione per la fissazione del prezzo di riferimento, in particolare se si tratta di sementi prodotte nel quadro di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un centro sementi o un costituente stabilito nella Comunità e un moltiplicatore stabilito in un paese terzo esportatore, si procede agli aggiustamenti necessari del prezzo d'offerta franco frontiera del prodotto in questione.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

REGOLAMENTO (CEE) N. 1579/72 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1972

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1679/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1679/71 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1972.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 282 del 23.12.1971, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 172 del 31.7.1971, pag. 61.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 luglio 1972 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	66,92
10.01 B	Frumento duro	70,69 ⁽¹⁾ (⁴)
10.02	Segala	59,60 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	52,88
10.04	Avena	50,10
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	46,28 ⁽²⁾ (³)
10.07 A	Grano saraceno	8,78
10.07 B	Miglio	31,28
10.07 C	Sorgo	47,95
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	109,92
11.01 B	Farine di segala	95,23
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	119,15
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	117,53

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(²) Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

(³) Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

(⁴) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(⁵) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2019/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1580/72 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 1972

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23.12.1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31.7.1971, pag. 63.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 luglio 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali ⁽¹⁾

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	1,37
10.02	Segala	0	1,38	1,38	1,38
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

(1) La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1581/72 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 1972
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1550/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è ne-

cessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23.12.1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 165 del 21.7.1972, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 luglio 1972 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / t)						
		Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato :							
	— per le esportazioni verso :							
	— le zone I a), IV b) e V	0	0	0	0	-3	-3	-3
	— il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	0	0	0	0	-3	-3	-3
	— le altre destinazioni	0	0	0	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0	0	0	0
10.03	Orzo :							
	— per le esportazioni verso :							
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	0	0	0	0	0	0	0
	— le altre destinazioni	0	0	0	0	-5	-5	-5
10.04	Avena	0	0	0	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	—	—	—
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0	0	0	0

N.B. : Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6.5.1972).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1582/72 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1972

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1394/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, nel caso in cui la moneta di un paese terzo si discosta dai margini di fluttuazione stabiliti negli accordi di Washington del 18 dicembre 1971, è opportuno, previa consultazione del comitato monetario, prendere in considerazione, per il

calcolo dei prelievi, un tasso di conversione basato sul corso di mercato di tale moneta ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1394/72, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1972.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 75 del 28.3.1972, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 149 del 1° 7.1972, pag. 59.

ALLEGATO

		<i>(u.c. / 100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati	
	I. zucchero bianco	13,55
	II. zucchero greggio	11,55 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	13,55
	II. zucchero greggio	11,55 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1583/72 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1972

che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2722/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 765/72⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1972.

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 1.

(3) GU n. L 118 del 1° 6. 1970, pag. 16.

(4) GU n. L 89 del 15. 4. 1972, pag. 31.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	u.c. per grado/hl	Tipo	u.c. per grado/hl
R I		A I	
Béziers	1,208	Bordeaux	—
Montpellier	1,233	Nantes	nessuna quotazione
Narbonne	1,233	Bari	1,136
Nîmes	1,232	Cagliari	nessuna quotazione
Perpignan	nessuna quotazione	Chieti	1,144
Asti	1,424	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,208
Firenze	1,376	Trapani (Alcamo)	1,120
Lecce	1,104	Treviso	1,320
Pescara	1,176		
Reggio Emilia	1,256		
Treviso	1,264		
Verona (per i vini locali)	1,296		
		A II	u.c./hl
		Rheinfalz (Oberhaardt)	nessuna quotazione
R II		Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
Bari	—	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	—
Barletta	1,240		
Cagliari	nessuna quotazione	A III	
Lecce	1,176	Mosel	nessuna quotazione
Taranto	nessuna quotazione	Rheingau	nessuna quotazione
R III	u.c./hl		
Rheinfalz	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	—
Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione		

REGOLAMENTO (CEE) N. 1584/72 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1972

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° agosto 1972

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968⁽³⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

considerando che, per quanto riguarda i bovini adulti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, limitatamente alle vacche esistono delle correnti commerciali tradizionali a destinazione dei paesi africani prospicienti il Mediterraneo; che occorre, per mantenere questi scambi, fissare la restituzione ad un importo che permetta l'esportazione verso questi paesi;

considerando che, per quanto riguarda le carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizio-

nali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri;

considerando che per le conserve di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1082/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, che fissa i coefficienti che esprimono il tenore in carne delle conserve fabbricate con carni congelate⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 207/70⁽⁵⁾, e contenenti almeno 40 % di carne, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quelli concessi fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1972.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1970, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura :	
	b) altri :	
	— vacche :	
	— per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	9,75
		Peso netto
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche :	
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	28,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina :	
	— conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina :	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 1585/72 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 1972

che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame, della voce doganale 74.07, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari normalmente a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1969 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi e territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione;

considerando che per i tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 2 974 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 1 487 000 unità di conto; che alla data del 19 luglio 1972 le importazioni nella Comunità di tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2795/71 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei riguardi della Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 29 luglio 1972 la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Jugoslavia:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 287 del 30. 12. 1971, pag. 86.

7251 — STATISTICHE DELL'ENERGIA — ANNUARIO 1971

1972. 372 pagg. (d/f/i/n/e)

FB 175,— ; FF 20,— ; DM 13,— ; Lit. 2 200 ; Fl. 13,—

Nell'edizione 1971 dell'annuario « Statistiche dell'energia » sono riportate serie che si riferiscono in generale al periodo 1960-1970. Esso comprende tre parti :

- nella prima apposti commenti pongono in rilievo gli aspetti generali dell'economia energetica nel 1970 e nel corso del decennio suddetto ;
- la seconda riguarda gli indicatori dell'economia energetica e il « Bilancio globale dell'energia » sia della Comunità che dei singoli paesi membri ; i vari bilanci sono in essa ripartiti secondo i prodotti ;
- nella terza sono riportati per ciascuna fonte di energia il bilancio e le principali serie disponibili ; i dati, presentati in forma di tabelle e di grafici, rispettivamente per le Comunità e per i singoli paesi membri, si riferiscono principalmente alla produzione, alle scorte, al commercio esterno, alle consegne interne e ai consumi ; essi forniscono altresì informazioni sui prezzi e sulle strutture del potenziale energetico.

**8344 — PRIMO PROGRAMMA DI POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE
1966-1970**

1971 (d, f, i, n)

FB 80,— ; FF 9,— ; DM 6,— ; Lit. 1 000 ; Fl. 6,—

8345 — SECONDO PROGRAMMA DI POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE

1971 (d, f, i, n)

FB 80,— ; FF 9,— ; DM 6,— ; Lit. 1 000 ; Fl. 6,—

È parso opportuno far conoscere ad un pubblico il più vasto possibile sia i programmi di politica economica adottati dal Consiglio, sia le azioni proposte dalla Commissione e dal Comitato di politica a medio termine negli allegati ai programmi stessi.

Oltre agli obiettivi, alle prospettive e agli orientamenti generali della politica economica a medio termine, i programmi presentano le finalità delle politiche perseguite in svariati campi : occupazione e formazione professionale, finanze pubbliche, politica regionale, adattamento strutturale delle imprese, strutture settoriali, ricerca scientifica e tecnica, sviluppo del risparmio e del finanziamento degli investimenti, politica dei redditi.

Gli allegati particolareggiano il punto di vista della Commissione e del Comitato di politica a medio termine nei campi studiati dai programmi e analizzano alcuni problemi di particolare attualità quali la costruzione navale e l'industria elettronica.

7252 — CONTI NAZIONALI 1960-1970 — ANNUARIO 1971

1971. 263 pagg. (d/f/i/n)

FB 150,— ; FF 17,— ; DM 11,— ; Lit. 1900 ; Fl. 11,—

L'Istituto statistico delle Comunità europee ha pubblicato il volume annuale dedicato ai conti nazionali dei paesi membri integrato da dati comparativi concernenti i principali paesi terzi.

La *sezione I* fornisce dati comparativi che si riferiscono al periodo 1955-1970 per la Comunità nel suo complesso (EUR 6) e per i paesi membri, i quattro paesi candidati all'adesione, il totale dei dieci paesi (EUR 10), gli Stati Uniti ed il Giappone. I dati in valore assoluto sono espressi in unità di conto (1 UC = 1 \$ EU).

Essa contiene serie riguardanti il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato, il reddito nazionale ed il consumo privato (dati globali e pro-capite), nonché il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (globale e per persona occupata), la remunerazione dei salariati (globale e per salariato), il consumo pubblico, la formazione lorda di capitale fisso e le esportazioni ed importazioni di beni e di servizi.

Le tabelle della *sezione II* forniscono i dati globali per il complesso della Comunità dei sei per il periodo dal 1960 al 1970.

La suddetta sezione riporta, per la prima volta, i dati relativi al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per persona occupata secondo il tipo di attività, oltre che all'occupazione complessiva ed al lavoro dipendente per tipo d'attività.

Per ciascun paese membro la *sezione III*, di gran lunga più importante, fornisce serie omogenee, espresse in moneta nazionale, che coprono il periodo 1960-1970 presentato in 17 tabelle uniformi.

Per il Regno Unito, gli Stati Uniti e il Giappone, la *sezione IV* fornisce le cifre in moneta nazionale relative ai principali aggregati (complessivi e per abitante) ed agli impieghi ed alle risorse di beni e servizi.

Per i paesi membri, infine, la *sezione V* fornisce i dati sui conti finanziari con riferimento all'ultimo quinquennio. Questi dati sono parzialmente armonizzati secondo uno schema ispirato al sistema europeo di conti economici integrati (SEC).

Va segnalato che l'applicazione di tale sistema al complesso dei conti nazionali dei paesi membri sarà obbligatoria a cominciare dalle pubblicazioni del 1973.

L'Istituto statistico pubblicherà prossimamente un opuscolo che riporterà in forma sintetica i principali dati dei conti nazionali dei paesi membri per il decennio 1960-1970. Ove possibile, le serie avranno inizio dal 1955.

